



Il Prefetto di Padova

Fasc. n. 2178/2020 Area I

PREMESSO che:

- con decreto n.fasc. 46714/2023 del 29 maggio 2023 è stata adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 84 c. 4 e 91 c. 6 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nei confronti della società WIN ECOLOGY SRL (CF 05143570280), avente sede legale in Padova, via Savonarola n. 217, in considerazione della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa;

- le disposizioni di legge di cui al d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, nonché ai protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 e del 27 gennaio 2015, sono preordinate ad assicurare un presidio efficace al fine di scongiurare che l'adozione di provvedimenti inibitori nei confronti dell'impresa si riverberino sulla conclusione di opere già avviate o sulla continuità di funzioni o servizi ritenuti indifferibili, tenendo presente anche le conseguenze sui livelli occupazionali e sull'integrità dei bilanci, prevedendo in tali casi forme di intervento mirato da parte dell'Amministrazione Pubblica a tutela di superiori e prevalenti interessi pubblici;

- ai sensi dell'art.92, comma 2 *bis*, del d.lgs. n.159/2011, nel testo modificato dal d.lgs. n.153/2014, e dell'art.32, comma 10, del d.l. n.90/2014, la verifica dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'adozione delle misure di cui al predetto art.32, comma 10, e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti è di competenza del Prefetto che ha emesso il provvedimento interdittivo;

ATTESO che, a seguito del predetto provvedimento interdittivo, si è dato immediato avvio alla verifica dei presupposti per l'applicazione dell'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014, convertito con legge n.114/2014 dandone conto alla WIN ECOLOGY SRL contestualmente alla notifica del provvedimento interdittivo;

ATTESO altresì che l'attivazione delle misure di gestione previste dall'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014, è possibile qualora *"sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'art.94, comma 3, del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n.159"* e che *"in tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC"*;

ATTESO che, di conseguenza, è stato avviato il procedimento volto alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno



Al Prefetto di Padova

e monitoraggio delle imprese, di cui all'art. 32, comma 10, del DL n. 90/2014 conv. nella L. 114/2014, mediante note indirizzate alle stazioni appaltanti, individuate tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, alle quali sono state richieste notizie sugli eventuali rapporti contrattuali in essere con la suddetta società nonché elementi informativi per le valutazioni di competenza di questa Prefettura circa i presupposti per l'attivazione delle misure previste dall'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014 con preghiera di riscontro entro 20 giorni. In particolare:

- **ASIA NAPOLI** – Direzione Acquisti – Pozzuoli (NA) – inviata nota prot. uscita n. 0046784 del 29.5.2023 di richiesta informazioni in merito ad eventuali appalti aggiudicati alla Società Win Ecology – con nota di riscontro prot. n. 25184/23 del 28.6.2023 Asia Napoli ha comunicato di aver in essere i seguenti contratti:
 - procedura aperta n. 472/2022 lotto 4 (CIG 9076079952) avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e conferimento di RUR e RD raccolti sul territorio della città di Napoli mediante il nolo a caldo di automezzi di piccola portata – durata 12 mesi con possibilità di proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, D.Lgs 50/2016 per il periodo necessario alla selezione del nuovo contraente. Tuttavia alla luce dell'intervenuto provvedimento interdittivo, con determina n. 98 dell'8.6.2023 con cui ha esercitato la facoltà di ricorrere alla predetta proroga tecnica per i lotti n. 1,2 e 3, ha disposto che il contratto relativo al lotto n. 4 debba essere prorogato solo in caso di ammissione della Società Win Ecology Srl alle misure straordinarie di cui all'art. 32, comma 10, della Legge 114/2014;
 - procedura aperta n. 492/2022 lotto n. 3 (CIG 940826383B) avente ad oggetto l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto ad impianto di imballaggi cellulosici assimilabili al cartone provenienti da raccolta selettiva (CER 15 01 01), prodotti sul territorio del Comune di Napoli, della durata di 24 mesi, in raggruppamento temporaneo con la Società GO TRUCK SRL (mandante). In relazione a tale procedura si evidenzia che con determina n. 69 del 5 maggio u.s. è stata disposta l'aggiudicazione in favore della Società Win Ecology Srl ma non si è dato ancora inizio al servizio. Il concorrente in RTI è l'unico concorrente ad aver presentato offerta per il lotto n. 3. In caso di revoca dell'aggiudicazione il lotto andrebbe dichiarato deserto;
 - affidamento diretto 032/2023 (CIG Z703A590F9) avente ad oggetto il servizio di nolo a caldo di una lavastade – è stato sospeso in attesa della conclusione dell'istruttoria da parte della Prefettura di Padova.
- **COMUNE DI POMPEI (NA)** – inviata nota prot. uscita n. 0046787 del 29.5.2023 di richiesta informazioni in merito ad eventuali appalti aggiudicati alla Società Win Ecology - nota di risposta prot. n. c_g813. Registro Ufficiale.U.0032944.16-06-2023 con la quale il Comune ha comunicato di aver stipulato il contratto Rep. 6062, del 22.6.2021, e Rep. 6063, del 29.7.2021 con la Società Win Ecology Srl che gestisce il servizio di raccolta integrata dei rifiuti, per anni 7, a decorrere dall'1 agosto 2019 fino al 31.7.2026. Attualmente il servizio viene regolarmente svolto dalla Società e presso il cantiere di



Al Prefetto di Padova

Pompei sono in forza n. 56 dipendenti. Evidenzia che, trattandosi di contratto in corso di esecuzione, le somme per la copertura delle spese risultano già impegnate nel bilancio dell'Ente e considerata la particolarità del servizio e le relative criticità che ne potrebbero conseguire è necessario garantire la continuità dello stesso;

- **COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA (NA)** - inviata nota prot. uscita n. 0046789 del 29.5.2023 di richiesta informazioni in merito ad eventuali appalti aggiudicati alla Società Win Ecology – con nota di riscontro prot. n. 0018622 del 15.6.2023 il Comune ha precisato che la richiesta di documentazione antimafia inoltrata in data 1.12.2022 non è relativa ad un appalto aggiudicato alla Società Win Ecology Srl, ma è stata inoltrata ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs 159/2011, considerato il D.P.R. 6.5.2022 (G.U. S.G. n. 117 del 20.5.2022) per il rilascio di una Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013;
- **COMUNE DI PULSANO (TA)** – inviata nota prot. uscita n. 0046788 del 29.5.2023 di richiesta informazioni in merito ad eventuali appalti aggiudicati alla Società Win Ecology - nota di risposta prot. n. 10593/PROT del 13.6.2023 – titolo XIV ha fornito le seguenti informazioni:
 - in data 18.5.2023 è stato firmato il contratto n.rep. 370;
 - in data 26.5.2023 la Stazione Appaltante ha concesso autorizzazione al subappalto con determina dirigenziale LL.PP.-Ambiente n. 172 del 26.5.2023;
 - in data 13.6.2023 è pervenuta a mezzo pec dalla Società SEA SRL SOLUZIONI ECOAMBIENTALI, la comunicazione del prossimo scioglimento dell'atto di costituzione della RTI: SEA SRL SOLUZIONI ECOAMBIENTALI (Mandataria) – WIN ECOLOGY SRL (Mandante).

Il Comune riferisce che notizierà a questo Ufficio l'avvenuto scioglimento dell'atto di costituzione della RTI;

- **COMUNE DI AFRAGOLA (NA)** – Settore Gare e Contratti – inviata nota prot. uscita n. 0046785 del 29.5.2023 di richiesta informazioni in merito ad eventuali appalti aggiudicati alla Società Win Ecology - sollecitato riscontro in data 20.6.2023 prot. uscita n. 0053319. Non risulta pervenuta ancora risposta;
- **COMUNE DI POGGIOMARINO (NA)** – Settore Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio Vice Segretario Generale – inviata nota prot. uscita n. 0046786 del 29.5.2023 di richiesta informazioni in merito ad eventuali appalti aggiudicati alla Società Win Ecology - sollecitato riscontro in data 20.6.2023 prot. uscita n. 0053323. Non risulta pervenuta ancora risposta;
- **PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA – MOLISE – PUGLIA – BASILICATA DI NAPOLI** inviata nota prot. uscita n. 0046790 del 29.5.2023 di richiesta informazioni in merito ad eventuali appalti aggiudicati alla Società Win Ecology. Non risulta pervenuta ancora risposta;



Al Prefetto di Padova

- **AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CAMPOSANO (NA)** - inviata nota prot. uscita n. 0046793 del 29.5.2023 di richiesta informazioni in merito ad eventuali appalti aggiudicati alla Società Win Ecology. Non risulta pervenuta ancora risposta, tuttavia nel corso dell'istruttoria è emerso che la citata Agenzia ha svolto il ruolo di centrale di committenza per il comune Marigliano;
- **COMUNE DI MARIGLIANO – SETTORE III (NA)** nella Banca Dati Nazionale Antimafia non risulta nessuna richiesta di documentazione da parte di questo Comune che si è avvalso dell'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana come Centrale Unica di Committenza. Da riscontro pervenuto in data 23.6.2023 prot. C_E955 - - 1 – 2023-06-23 - 0020900 il Comune ha attivato la procedura di revoca come comunicato con nota C_E955 - - 1 – 2023-06-01 – 0018129 e proceduto a contattare la seconda Società classificata dell'appalto di igiene urbana che ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire il servizio;

ATTESO che ai sensi dell'art.94, comma 2, del d.lgs. n.159/2011 e s.m.i., “[...] qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti [...]”, per cui l'informazione antimafia interdittiva adottata nei confronti della WIN ECOLOGY SRL, determinerebbe l'interruzione dei rapporti contrattuali in essere con il rischio di un grave nocumento alla continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali;

CONSIDERATO che il servizio di igiene urbana e ambientale costituisce un servizio pubblico indifferibile per la tutela di interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute e all'integrità igienico sanitaria dell'ambiente;

CONSIDERATO che la società in esame opera nel delicato settore dell'igiene urbana e l'interruzione repentina di taluni dei servizi offerti da tale operatore economico potrebbe determinare grave nocumento alla salute pubblica trattandosi di uno dei servizi essenziali offerti dagli enti locali;

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento di cui all'art. 32, comma 10, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge n.114/2014, poiché la tutela dei diritti fondamentali cui è sottesa la prosecuzione contrattuale, unitamente all'interesse pubblico di tutela della legalità e di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, richiedono l'attivazione della misura di straordinaria e temporanea gestione limitatamente ai seguenti contratti:

N. 1. Stazione appaltante ASIA NAPOLI, procedura aperta n. 492/2022 lotto n. 3 (CIG 940826383B), in quanto la stazione appaltante ha segnalato che in caso di



Al Prefetto di Padova

revoca il lotto andrebbe dichiarato deserto e, pertanto, bisogna inferire il rischio di un'interruzione o comunque di un nocumento a un servizio essenziale quale l'asporto dei rifiuti laddove non fosse disposta la temporanea e straordinaria gestione del contratto in esame ;

N. 2. Stazione appaltante **ASIA NAPOLI**, procedura aperta n. 472/2022 lotto 4 (CIG 9076079952), in quanto è stata segnalata la necessità di una proroga del servizio nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente;

N. 3. Stazione appaltante **COMUNE DI POMPEI**, contratto Rep. 6062, del 22.6.2021, e Rep. 6063, del 29.7.2021, ha espressamente manifestato l'assoluta necessità che il servizio prosegua, senza indicare possibili soluzioni alternative. Ne discende il rischio che dall'interruzione del rapporto contrattuale derivi un grave nocumento alla continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali;

RITENUTO, viceversa, che non sussistano i presupposti per l'adozione del cennato provvedimento per i restanti contratti per i motivi di seguito riportati:

- il **COMUNE DI AFRAGOLA (NA)**, il **COMUNE DI POGGIOMARINO (NA)** e **PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA – MOLISE – PUGLIA – BASILICATA DI NAPOLI** non hanno fornito alcun elemento di analisi a questa Prefettura impedendo qualsiasi valutazione sui contratti eventualmente in essere e sulla necessità di adottare le misure previste dall'art. 32 c. 10 del d.l. n. 90/2014;

- la **AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CAMPOSANO (NA)**, non ha fornito alcun riscontro. Ciononostante nel corso dell'istruttoria è emerso che tale Agenzia abbia svolto il ruolo di centrale di committenza per il **COMUNE DI MARIGLIANO**.

Tale comune ha riscontrato la Prefettura di Padova comunicando di aver proceduto a contattare la seconda Società classificata dell'appalto di igiene urbana e che quest'ultima ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire il servizio.

In tal senso non si ravvisa l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione atteso che il servizio proseguirà con la seconda società in graduatoria garantendo la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali;

- il **COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA (NA)**, ha comunicato di non aver in corso alcun contratto, ma di aver richiesto la documentazione antimafia per il rilascio di una Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013;

- il **COMUNE DI PULSANO (TA)** ha comunicato che è in corso lo scioglimento dell'atto di costituzione della RTI: **SEA SRL SOLUZIONI ECOAMBIENTALI (Mandatara) – WIN ECOLOGY SRL (Mandante)**, senza segnalare alcuna criticità rispetto alla prosecuzione del servizio;



Al Prefetto di Padova

- ASIA NAPOLI, affidamento diretto 032/2023 (CIG Z703A590F9), si tratta di un affidamento diretto di un lavastrade. Pertanto il contratto non è stato ancora concluso e il servizio non pare rientrare fra quelli descritti dall'art. 32 c. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

CONSIDERATO che quanto sopra integra il giudizio qualificato di "urgente necessità" di provvedere ai sensi dell'art. 32, comma 10, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, altrimenti "*non [essendo] sufficiente un giudizio di semplice possibilità di completare o proseguire il contratto, al fine di evitare la soluzione di continuità nell'impresa appaltatrice conseguente all'interdittiva che l'ha colpita*" (Cons. St., Sez. III, sent. n. 3009/2016);

VALUTATE altresì la proporzionalità e l'adeguatezza dell'applicazione della misura straordinaria e temporanea gestione di cui all'art.32, comma 1, lett. b), e comma 10, del d.l. n.90/2014, in considerazione della gravità del rischio di infiltrazione mafiosa nei confronti di WIN ECOLOGY SRL come emerge dal provvedimento interdittivo;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis, del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 e delle "Seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione e anticorruzione e antimafia", il presente provvedimento sarà tempestivamente trasmesso al Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

CONSIDERATO che il comma 2, dell'art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, consente la nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art.32, comma 10, d.l. n.90/2014, procedendo contestualmente alla nomina di due amministratori ai sensi dell'art.32, comma 1, lettera b), d.l. n.90/2014, cui vengono attribuiti *ex lege* tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della WIN ECOLOGY SRL, con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari della società, limitatamente alla prosecuzione del rapporto di concessione tra tale operatore economico e le stazioni appaltanti più sopra indicate;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2, ultimo periodo, dell'art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, il decreto prefettizio di nomina degli amministratori "*stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo*";

CONSIDERATO altresì che, in base alle "Seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della



Al Prefetto di Padova

prevenzione e anticorruzione e antimafia”, “la determinazione del Prefetto in merito alla straordinaria e temporanea gestione possa essere calibrata non tanto in funzione delle esigenze di ultimazione del contratto pubblico quanto in ragione dei tempi necessari a ricondurre lo stesso sul piano della corretta e ordinaria fisiologia di mercato (attraverso, ad esempio, l’esperimento delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente in bonis)”;

CONSIDERATO che le attività connesse alla straordinaria e temporanea gestione della WIN ECOLOGY SRL andranno integralmente svolte nella provincia di Napoli;

RITENUTO, pertanto, di coinvolgere la Prefettura di Napoli per l’individuazione di professionalità idonee a svolgere l’incarico di amministratori ai sensi dell’art.32, comma 1, lettera b), d.l. n.90/2014 nel delicato settore economico della gestione dei rifiuti;

VISTA la nota della Prefettura di Napoli con cui sono stati indicati il dott. Gianluca CASILLO e il dott. Cesare MAURO quali soggetti idonei a ricoprire l’incarico sopra cennato;

INTERPELLATI il il dott. Gianluca CASILLO e il dott. Cesare MAURO i quali vantano una comprovata e riconosciuta esperienza, come risulta dal *curriculum vitae* agli atti di questo Ufficio;

DATO ATTO che il dott. Gianluca CASILLO e il dott. Cesare MAURO hanno manifestato la disponibilità alla nomina in questione e hanno reso dichiarazioni – acquisite agli atti di questa Prefettura – attestanti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 32 del d.l. n.90/2014, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nonché l’assenza di situazioni di inconferibilità di cui al d.lgs. n.39/2013;

VISTI:

- la legge n.241/1990;

- il d.lgs. n.50/2016;

- il d.l. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014;

- il d.lgs. n.159/2011;

- i protocolli d’intesa tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 e del 27 gennaio 2015, recanti rispettivamente le “Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-U.T.G. ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa” e le “Seconde Linee Guida per l’applicazione delle misure straordinarie di



Al Prefetto di Padova

gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione e anticorruzione e antimafia”;

- il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 19 gennaio 2016 recante le “Terze linee guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10 del decreto-legge n. 90/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia”;

- il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 ottobre 2018 recante le “Quinte Linee Guida per la gestione degli utili derivanti dalla esecuzione dei contratti d'appalto o di concessione sottoposti alla misura di straordinaria gestione ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 90/2014”;

- la circolare del Ministero dell'Interno n.15006/2 Uff. II – Ord. e Sic. Pub. prot. n.34983 del 6 agosto 2015;

- la circolare del Ministero dell'Interno n.15006/2 Uff. II – Ord. e Sic. Pub. prot. n.0035198 del 10 maggio 2016;

- la circolare del Ministero dell'Interno n.15006/2 Uff. II – Ord. e Sic. Pub. prot. n.41785 del 9 giugno 2016;

- la circolare del Ministero dell'Interno n.15006/2 Uff. II –XI prot. n.79484 del 24 novembre 2016;

DECRETA

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art.32, comma 1, lett. b), e comma 10, del d.l. n.90/2014, convertito con modificazioni nella legge n.114/2014, della società WIN ECOLOGY SRL (CF 05143570280) avente sede legale in Padova, via Savonarola n. 217, limitatamente alla prosecuzione dei rapporti contrattuali più sopra individuati (**segnatamente i contratti n. 1, n. 2, n. 3 individuati in premessa**) in quanto essenziali ad assicurare la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione “[...] *gli amministratori [...] sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura*” (Prime Linee Guida);



Al Prefetto di Padova

- di procedere con il presente decreto alla nomina di due amministratori straordinari, rinviando ad un successivo atto l'eventuale nomina di altri amministratori, nel numero massimo previsto dalla legge, riservandosi altresì di autorizzare i predetti ad avvalersi di coadiutori, come previsto dalle Terze Linee Guida, anche considerata la complessità gestionale e l'ampia diversificazione delle competenze professionali necessarie per dar corso alla prosecuzione dei rapporti contrattuali;

- di incaricare, in considerazione dell'acclarata e comprovata competenza, il dott. Gianluca CASILLO e il dott. Cesare MAURO della straordinaria e temporanea gestione della società WIN ECOLOGY SRL limitatamente alla prosecuzione dei contratti nei termini sopra individuati (**segnatamente i contratti n. 1, n. 2, n. 3 individuati in premessa**), conferendo altresì il potere di effettuare – entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 45 giorni dalla data del presente atto, salvo proroga – la ricognizione puntuale di tutti i rapporti contrattuali stipulati tra la WIN ECOLOGY SRL e altre Amministrazioni pubbliche, al fine di acquisire piena contezza del numero e della tipologia di contratti pubblici in essere, ai fini di un'eventuale estensione del perimetro di operatività e di efficacia della misura straordinaria in parola;

- di stabilire che la durata massima della misura di straordinaria gestione sia individuata in ragione delle esigenze strettamente funzionali al corretto e completo svolgimento dei contratti più sopra individuati o gli eventuali ulteriori che dovessero emergere all'esito delle verifiche dei commissari, fatta salva l'eventuale cessazione anticipata della misura di straordinaria e temporanea gestione "*in ragione dei tempi necessari a ricondurre lo stesso [il contratto] sul piano della corretta e ordinaria fisiologia di mercato*" (Seconde Linee Guida);

- di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base di quanto previsto dalle citate *Terze linee guida*, previa attestazione da parte degli amministratori straordinari del valore residuo dei contratti più sopra individuati;

- di disporre, ai sensi del comma 7 del citato art. 32, che l'utile d'impresa derivante dalla prosecuzione dei citati contratti determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento sino all'esito dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva, fermo restando quanto previsto dalle *Quinte linee guida*;

DISPONE

1. la notifica del presente decreto al dott. Gianluca CASILLO e al dott. Cesare MAURO nonché alla società WIN ECOLOGY SRL;
2. la comunicazione del presente decreto al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, al Ministero dell'Interno – Gabinetto, alla



Il Prefetto di Padova

Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;

3. di comunicare il presente decreto alle Stazioni appaltanti individuate tramite sistema BDNA e coinvolte nel contraddittorio procedimentale;
4. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della relativa notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni da detta notifica, comunicazione o piena conoscenza;
5. ai sensi dell'art.15 ter, comma 4, del d.lgs. n.33/2013, introdotto dall'art.14 del d.lgs. n.97/2016, la pubblicazione del presente decreto sul sito web della Prefettura di Padova nella sezione "Amministrazione Trasparente", secondo le modalità indicate nella delibera del Consiglio dell'ANAC n.1040 del 14 novembre 2018.

Padova, 1 agosto 2023

IL PREFETTO
Messina

EF